

Codice A1617A

D.D. 13 dicembre 2022, n. 762

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Intervento di parziale rifacimento dell'impianto di innevamento artificiale esistente lungo la pista di sci alpino denominata "Sagersboden" nel comune di Formazza (VB) - Richiedente: Comune di Formazza (P. IVA 00422780031).



ATTO DD 762/A1617A/2022

DEL 13/12/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Intervento di parziale rifacimento dell'impianto di innevamento artificiale esistente lungo la pista di sci alpino denominata "Sagersboden" nel comune di Formazza (VB) – Richiedente: Comune di Formazza (P. IVA 00422780031).

Visti:

- l'istanza di autorizzazione presentata dal Comune di Formazza (P. IVA 00422780031) con sede in Frazione Ponte, 4 – Formazza (VB), pervenuta via pec al Settore scrivente in data 17/10/2022 prot. 125809 e successivamente formalizzata su apposita modulistica regionale, trasmessa in data 11/11/2022 prot. n. 138631, per la realizzazione di un intervento di parziale rifacimento dell'impianto di innevamento artificiale esistente lungo la pista di sci alpino denominata "Sagersboden" nel comune di Formazza (VB);

- la documentazione progettuale allegata all'istanza;

- la nota prot. n. 127961 del 19/10/2022 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi di sostituzione e riposizionamento di un tratto dell'impianto d'innevamento programmato della stazione sciistica di Formazza;

Preso atto del verbale del Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto con nota in data 04/11/2022 prot. n. 46985, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni e subordinatamente alle indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione redatta dal Dott. Ing. Stefano Chieu per la parte tecnica progettuale e dal Dott. Geol. Fulvio Epifani per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici,

conservata agli atti del Settore scrivente;

Rilevato che il parere forestale non si rende necessario atteso che l'intervento previsto non interessa aree boscate;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dal funzionario incaricato, finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al Fg. 45 part. 37 e 21 e Fg. 46 part. 212-213-214-215-216-217-218-219-222-226-331-231-232-455 del N.C.T. del Comune di Formazza (VB);
- la superficie interessata è di circa 1.360 metri quadrati;
- l'intervento non interessa superficie boscata;
- la movimentazione di terra è pari a 680 metri cubi in area completamente soggetta a vincolo idrogeologico;
- l'intervento consiste nella realizzazione di uno scavo di una trincea per la posa di tubazioni, di lunghezza complessiva pari a 680 m., con successivo ripristino dello stato dei luoghi, lungo il tratto di valle della pista "Sagersboden" compreso tra le quote 1.496 m e 1.715 m s.l.m.

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista nella misura minima di € 1.000,00 (mille/00) prima dell'inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 c. 4 lett. b) della L.r. 45/1989 il titolare è esonerato dall'obbligo di rimboscamento in quanto trattasi di opera realizzata da ente pubblico;

Considerato, altresì, che la compensazione forestale di cui all'art. 19 c. 4 della L.r. 4/2009 non è dovuta in quanto trattasi di intervento realizzato su superficie non boscata.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Comune di Formazza (P. IVA 00422780031) con sede in Frazione Ponte, 4 – Formazza (VB) a realizzare l'intervento di parziale rifacimento dell'impianto di innevamento artificiale esistente lungo la pista di sci alpino denominata "Sagersboden", su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere geologico redatto in data 04/11/2022 e conservato agli atti del Settore scrivente nonché delle indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione redatta dal Dott. Ing. Stefano Chieu per la parte tecnica progettuale e dal Dott. Geol. Fulvio Epifani per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;

- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Comune di Formazza (P. IVA 00422780031) con sede in Frazione Ponte, 4 – Formazza (VB), l'intervento di parziale rifacimento dell'impianto di innevamento artificiale esistente lungo la pista di sci alpino denominata "Sagersboden" nel comune di Formazza (VB), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Formazza (VB), al Fg. n. 45 part. 37 e 21 e al Fg. n. 46 part. 212-213-214-215-216-217-218-219-222-226-331-231-232-455, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate, come da parere espresso dal Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 04/11/2022, e conservato agli atti:

1. nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
2. le opere dovranno essere realizzate in conformità con il DM 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni";

3. i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto;
4. nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
5. per profondità di scavo superiori a 1,5 m. sarà necessario ricorrere, ai sensi del DM 17/1/2018, al sostegno degli scavi mediante idonei interventi atti a garantire la stabilità delle scarpate stesse;
6. il materiale di riporto per il riempimento della trincea di scavo dovrà essere opportunamente consolidato per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzato e dotato di sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
7. al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Per gli aspetti tecnici e geologico-tecnici e nivologici si richiamano integralmente le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione redatta rispettivamente dal Dott. Ing. Stefano Chieu e dal Dott. Geol. Fulvio Epifani e conservata agli atti del Settore scrivente.

Ai fini di una corretta gestione del rischio valanghivo nel comprensorio sciistico, è raccomandata l'adozione e l'applicazione di un Piano Sicurezza Valanghe, nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi attribuiti al gestore ed al Direttore delle piste dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, relativi all'adozione di tutte le misure cautelative necessarie per la sicurezza dell'esercizio delle piste da sci. Eventuali misure per la salvaguardia della pubblica incolumità riconducibili alla responsabilità del Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. c) del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, in caso di evidenti inadempienze da parte del gestore e del direttore delle piste, potranno essere adottate con il supporto tecnico della Commissione Locale Valanghe, istituita dall'Unione Montana Alta Ossola, limitatamente al ruolo ad essa attribuito dal regolamento 7/R del 18.12.2020, quale organo tecnico consultivo a supporto del Sindaco per la gestione di situazioni di rischio valanghivo di particolare criticità o di emergenza.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dell'art. 8 della L.r. n. 45/89 nella misura minima di Euro 1.000,00 (mille/00), prima dell'inizio dei lavori.

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo previsto dall'art. 9 della l.r. n. 45/89 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione di cui alla lettera b) del comma 4 dello stesso articolo.

La compensazione forestale di cui al c. 4, art. 19 della L.r. 4/2009 non è dovuta in quanto trattasi di intervento realizzato su superficie non boscata.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli

aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestali:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali

varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore:
Dott. For. Federico Pelfini

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro